Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Venerdì, 12 giugno 1931 - ANNO IX — Numero 134

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 36: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco delle 15814 cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 maggio 1931-IX, da rimborsarsi dal 1° luglio 1931-IX.

(4095)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 932.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 642.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Venetico, Valdina e San Martino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 780, col quale i comuni di Venetico, Valdina e San Martino sono stati riuniti in un solo Comune denominato Spadafora;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Spadafora funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Venetico, Valdina e San Martino sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Spadafora è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Spadafora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 933.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 582.

Contributo di L. 800 per scuola dovuto dal comune di Caltrano per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 luglio 1925 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, venne revocata l'autonomia scolastica concessa al comune di Caltrano col R. decreto 2 agosto 1914;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° luglio 1925 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Caltrano, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è stabilito nella somma di lire 4000, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1925-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 137. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge 4 settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1925-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Caltrano.	5	800	4.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 934.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 583.

Contributo suppletivo di L. 400 per scuola dovuto dal comune di Caltrano per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 luglio 1925 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, venne revocata l'autonomia scolastica concessa al comune di Caltrano col R. decreto 2 agosto 1914;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° luglio 1925 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che il comune di Caltrano, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è stabilito nella somma di L. 2000, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1925-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 138. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art 19 *del R. decreto-legge 4 settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1925-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Caltrano.	5	400	2.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 935.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 584.

Contributo di L. 800 per scuola dovuto dal comune di Montebruno per il periodo dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1929 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Montebruno fu affidata al Consiglio regionale scolastico della Liguria a decorrere dal 1° gennaio 1930;

Veduto l'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1930 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Montebruno, della provincia di Genova, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 1600, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1930-31 dicembre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 139. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° gennaio 1930-31 dicembre 1933.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Montebruno	2	800	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 637.

Rettifica del R. decreto 22 maggio 1930, n. 1484, relativo al canone consolidato a carico del comune di Mira, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1930, n. 1484, col quale il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Mira della provincia di Venezia, a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, venne elevato a

L. 28.059,75 dal 1° maggio 1915,
» 28.119,75 » 30 settembre 1915,
» 28.179,75 » 1° ottobre 1916,
» 28.230,75 » 8 settembre 1917,
» 28.295,25 » 1° ottobre 1917,
» 28.346,25 » 1° novembre 1917,
» 28.406,25 » 1° ottobre 1918,
» 28.475,31 » 16 gennaio 1920,
» 28.535,31 » 1° ottobre 1920,
» 28.595,31 » 9 novembre 1922,
» 28.751,61 » 1° ottobre 1923,
» 28.807,71 » 1° ottobre 1924,
» 28.863,81 » 27 marzo 1925,
» 28.930,41 » 1° novembre 1927,
» 29.003,91 » 1° settembre 1928;

Visto che in seguito a nuovi e migliori accertamenti l'aumento a L. 28.535,31, anzichè decorrere dal 1° ottobre 1920, deve decorrere dal 1° ottobre 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 22 maggio 1930, n. 1484, è rettificato nel senso che l'aumento a L. 28.535,31 del contributo consolidato a carico del comune di Mira, della provincia di Venezia, a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, anzichè decorrere dal 1° ottobre 1920, deve decorrere dal 1° ottobre 1922.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 22 maggio 1930, n. 1484, è modificato come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 40. — MANCINI.

PROVINCIA DI VENEZIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 25 febbraio 1915, n. 555			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota conto pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota conto pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Mira	27.738,75		27.738,75			
Nuova liquidazione:						
Dal 1° maggio 1915				27.738,75	321 —	28.059,75
» 30 settembre 1915				27.738,75	381 —	28.119,75
» 1° ottobre 1916				27.738,75	441 —	28.179,75
» 8 settembre 1917				27.738,75	492 —	28.230,75
» 1 ottobre 1917				27.738,75	556,50	28.295,25
» 1° novembre 1917				27.738,75	607,50	28.346,25
» 1° ottobre 1918				27.738,75	667,50	28.406,25
» 16 gennaio 1920				27.738,75	736,56	28.475,31
» 1° ottobre 1922				27.738,75	796,56	28.535,31
» 9 novembre 1922				27.738,75	856,56	28.595,31
» 1° ottobre 1923				27.738,75	1.012,86	28.751,61
» 1° ottobre 1924				27.738,75	1.068,96	28.807,71
» 27 marzo 1925				27.738,75	1.125,06	28.863,81
» 1° novembre 1927				27.738,75	1.191,66	28.9[illegible]0,41
» 1° settembre 1928				27.738,75	1.265,16	29.003,91

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 937.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 628.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1931-32, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente e dal Ministro per le finanze;

Il Governatore della Colonia Eritrea è autorizzato:

1° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore e a far pagare le spese, per l'esercizio 1931-32, in conformità del bilancio allegato al presente decreto (tabelle *A* e *B* del bilancio);

2° ad accertare e riscuotere le entrate e far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle Ferrovie per l'anno finanziario 1931-32, in conformità del relativo bilancio allegato a quello della Colonia (tabelle *C* e *D* del bilancio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 31. — FERZI.

TABELLA A.

BILANCIO DELL'ERITREA

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali diritti marittimi e sanitari	9,735,000 —
2	Tasse di consumo e privative	260,000 —
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,850,000 —
4	Tasse sugli affari e proventi notarili	1,000,000 —
5	Proventi di beni demaniali	1,100,000 —
6	Imposte sui fabbricati, sui redditi mobiliari e sui celibi	1,800,000 —
7	Tributi	1,980,000 —
8	Rette di spedalità e proventi vari di stabilimenti sanitari	240,000 —
9	Utile netto di gestione delle aziende speciali	504,500 —
10	Utile netto di gestione delle ferrovie eritree	958,600 —
11	Entrate diverse	1,150,000 —
12	Proventi eventuali	575,000 —
13	Concorsi nelle spese di mantenimento dell'Ospizio italiano alla Mecca e dell'Istituto di biologia marina	45,000 —
14	Concorso del Ministero degli affari esteri nelle spese per il funzionamento dei consolati e delle agenzie commerciali in Etiopia	*per memoria*
15	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
16	Ricchezza mobile e imposta complementare sul reddito	1,300,000 —
		22,498,100 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato.	
17	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	20,700,000 —
18	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della Colonia	*per memoria*
	Entrate diverse.	
19	Concorso del Governo della Somalia nelle spese per il mantenimento e la rinnovazione degli apparecchi aeronautici	500,000 —
20	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
21	Ricupero di somme in dipendenza dei mutui concessi per la ricostruzione di Massaua	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
22	Ricupero di somme somministrate a funzionari delegati	*per memoria*
23	Anticipazioni e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	*per memoria*
24	Ricupero delle annualità dovute da privati per l'ammortamento dei mutui industriali	162,530.62
25	Ricupero dei fondi somministrati per l'esercizio delle ferrovie eritree	*per memoria*
	Aziende speciali.	
26	Proventi delle vendite di medicinali, materiali sanitari e oggetti di medicazione	2,150,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
27	Proventi delle aziende elettriche della Colonia e della vendita di materiale elettrico	3,540.000 —
28	Proventi dell'azienda acquedotti della Colonia, della vendita dei materiali e dei lavori eseguiti nell'officina	1,208,000 —
29	Proventi delle aziende carcerarie	55,000 —
30	Proventi del laboratorio tecnico-telegrafonico	272,000 —
		7,225,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Entrate proprie della Colonia	22,498,100 —
Totale del Titolo I. - Entrate ordinarie	22,498,100 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Contributi dello Stato	20,700,000 —
Entrate diverse	500,000 —
Totale della Categoria I. - Parte straordinaria	21,200,000 —

CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Ricupero di somme somministrate a funzionari delegati	*per memoria*
	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese per conto di terzi	*per memoria*
	Ricupero di somme per conto dello Stato	162,530.62
	Ricupero di fondi per l'esercizio delle ferrovie eritree	*per memoria*
	Entrate delle Aziende speciali	7,225,000 —
	Totale della categoria III	7,387,530.62
	Totale del titolo II. - Entrate straordinarie	28,587,530.62
	Totale generale dell'entrata	51,085,630.62

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	43,698,100 —
Categoria II. — *Movimenti di capitali*	—
Categoria III. - *Contabilità speciali*	7,387,530.62
Totale generale dell'entrata	51,085,630.62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *B*.

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	4,004,000 —
2	Personale di ruolo e a contratto della ragioneria coloniale - Stipendi ed altri assegni fissi	365,200 —
3	Personale straordinario metropolitano - Assegni	1,800,000 —
4	Personale indigeno Assegni	2,140,000 —
5	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo, straordinario, metropolitano e indigeno)	1,600,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia	70,400 —
7	Sussidi al personale in servizio o già appartenente alla Colonia ed alle rispettive famiglie	25,000 —
8	Acquisto e manutenzione di mobili - Spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio - Spese telegrafiche e per il servizio di economato e cassa - Affitto di locali	680,000 —
9	Assegni a capi e notabili indigeni	300,000 —
10	Assegni e spese varie per le bande assoldate	2,200,000 —
11	Spese varie di carattere politico	600,000 —
12	Spese per le Agenzie commerciali in Etiopia	510,000 —
13	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
14	Spese segrete	85,000 —
15	Spese di beneficenza e assistenza; sussidi a indigeni e nazionali; contributi, sussidi e sovvenzioni ad enti religiosi, istituti locali, sussidi ad opere di assistenza della maternità e dell'infanzia	150,000 —
16	Spese casuali	100,000 —
17	Perdite derivanti dal cambio di talleri di Maria Teresa introitati nelle casse della Colonia	115,000 —
		14,769,600 —
	Spese per i singoli servizi.	
18	Spese per gli uffici di Governo e dei Commissariati - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	271,000 —
19	Spese per la giustizia, notariato e conservatoria delle ipoteche	40,000 —
20	Servizi urbani	843,000 —
21	Servizi scolastici - Scuole arti e mestieri e professionali	293,900 —
22	Servizio sanitario	1,198,000 —
23	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	1,150,000 —
24	Servizi carcerari	331,000 —
25	Servizi zootecnici - Istituto siero-vaccinogeno	[illegible],500 —
26	Istituto di biologia marina	70,000 —
27	Servizi doganali	14,000 —
28	Servizi portuali marittimi	93,800 —
29	Manutenzione dei fari nel Mar Rosso	132,000 —
30	Servizi postali ed elettrici	530,700 —
31	Esercizio dei servizi postale e telegrafico d'oltre confine (linea Mareb - Scioa)	196,800 —
32	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina	485,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
33	Servizio delle opere pubbliche, manutenzione, sistemazione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche, idrauliche e pozzi	1,045,000 —
34	Servizi agrari, forestali e di colonizzazione - Spese per sperimentazioni tecnico-agrarie	373,092.78
35	Servizi fondiari e minerari - Demanio e catasto	140,000 —
36	Contributi e spese di ogni genere per favorire e incoraggiare lo sviluppo industriale e commerciale della colonia	100,000 —
37	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettere *b*, *c* e *d* della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2601)	300,000 —
38	Sovvenzione per l'esercizio delle linee automobilistiche	70,000 —
39	Spese per l'esazione dei tributi e delle altre entrate della colonia	235,000 —
		8,212,792.78
	Restituzioni diverse.	
40	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	40,000 —
	Esercizio ferrovie.	
41	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
	Spese militari.	
42	Assegni agli ufficiali ed impiegati civili in servizio nel Regio Corpo di truppe coloniali (Stipendi e assegni fissi)	3,539,000 —
43	Assegni ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena ed assegni agli indigeni non militari in servizio nel Regio Corpo di truppe coloniali	4,626,500 —
44	Indennità e soprassoldi vari agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nazionale e indigena: spese di viaggio; trasporto per ferrovia e per mare nei servizi collettivi e isolati	2,040,000 —
45	Spese per l'addestramento degli ufficiali e della truppa nazionale e indigena e dei premilitari; manovre, esercitazioni, escursioni, premi per lezioni e gare di tiro, ecc.	388,600 —
46	Spese generali e varie. Assistenza e propaganda. Istruzione ed educazione, profilassi ed igiene, pulizia, cura degli ammalati ricoverati negli ospedali o nelle infermerie presidiarie. Spese d'ufficio e di cancelleria. Locazione d'immobili, spese impreviste	300,000 —
47	Vestiario ed equipaggiamento, spese per la prima vestizione, per la manutenzione e rinnovazione del corredo dei sottufficiali e militari di truppa nazionale e indigena. Spese per l'acquisto, manutenzione e rinnovazione degli oggetti di equipaggiamento e di servizio generale. Spese per il casermaggio e varie	625,000 —
48	Pane e viveri per le truppe. Distribuzione straordinaria della razione carne alla truppa indigena - Spese pel miglioramento del vitto alla truppa nazionale	185,000 —
49	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	930,000 —
50	Servizio di artiglieria. Rinnovazione e riparazione del materiale d'armamento, del carreggio e delle bardature. Funzionamento del laboratorio di artiglieria	350,000 —
51	Servizio del Genio. Rinnovazione e riparazione al materiale del Genio. Manutenzione delle reti telegrafiche e telefoniche militari - Restauro e manutenzione degli immobili militari, dei campi militari e sportivi, delle strade e delle opere di fortificazione, degli impianti idrici, ecc.	450,000 —
52	Servizio trasporti di materiali per mare, per ferrovia e per via ordinaria. Spese di ogni genere per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli	232,250 —
53	Pensioni ai mutilati di Adua; gratificazioni di congedamento e di riforma alla truppa indigena. Sussidi alle famiglie dei militari nazionali e indigeni nei casi di riforma e di decesso per eventi di servizio	200,000 —
54	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (Rimborso al Ministero della marina)	555,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
55	Servizio aeronautico (assegni in contanti ed in natura)	280,700 —
56	Servizio aeronautico - Indennizzi privilegiati di volo	35,000 —
57	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli apparecchi aeronautici - Spese per la manutenzione dell'hangar, dei magazzini ed alloggi - Spese generali e varie	1,002,000 —
		15,739,050 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese civili.	
58	Indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi civili. (Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	8,800 —
59	Riparazioni straordinarie ai fari del Mar Rosso	150,000 —
60	Ricostruzione di Massaua in seguito al terremoto	*per memoria*
61	Lavori pubblici vari	500,000 —
62	Servizio del prestito di lire 1.500.000 contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) - Interessi 4ª annualità	20,087.74
63	Spese per la valorizzazione agraria della Colonia	*per memoria*
64	Servizio del prestito di lire 3.700.000 per lavori portuali ed altre opere varie di cui all'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi)	107,123.96
65	Servizio del prestito di lire 35 milioni per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (interessi 7ª annualità)	509 567.52
66	Servizio del prestito di lire 31.762.000 per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (interessi 2ª annualità)	501,292.02
67	Servizio del prestito di lire 3.000.000 per opere idrauliche nel fiume Gasc di cui al Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 (interessi 6ª annualità)	124,512.22
68	Servizio del prestito di lire 8.000.000 per l'avvaloramento della piana irrigua di Tessenei (Regio decreto 9 gennaio 1927 n. 78 (interessi 4ª annualità)	193,690.08
		2,115,073.54
	Spese militari.	
69	Indennità di caro viveri al personale addetto a servizi militari (Legge 27 giugno 1929, n. 1047)	8,530 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debili.	
70	Servizio del prestito di lire 1.500.000 contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) - Ammortamento - 11ª annualità di ammortamento)	12,058.66
71	Servizio del prestito di lire 3.700.000 per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) - Ammortamento	91,132.12
72	Servizio del prestito di lire 35.000.000 per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren - Ammortamento - (art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) 7ª annualità di ammortamento	240,514.96
73	Servizio del prestito di lire 31.762.000 per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat - 2ª annualità di ammortamento art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119).	179,377.10
74	Servizio del prestito di lire 3.000.000 per opere idrauliche del fiume Gasc - Ammortamento - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - (6ª annualità di ammortamento)	34,929.78
75	Servizio del prestito di lire 8.000.000 per l'avvaloramento della piana irrigua di Tessenei (Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78) - 4ª annualità di ammortamento)	88,371.40
76	Quota di restituzione allo Stato dell'anticipazione di lire 3.000.000 concessa per l'avvaloramento della piana irrigua di Tessenei (3ª rata)	500,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
77	Quota di restituzione allo Stato dell'anticipazione di lire 5.000.000 autorizzata col Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni colpite dalla invasione delle cavallette in Eritrea (3ª ed ultima rata)	1,666,666.66
		2,813,053.68
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
78	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	*per memoria*
79	Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile)	*per memoria*
80	Versamento allo Stato delle annualità dovute da privati per l'ammortamento di mutui industriali	162,530.62
81	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
	Aziende speciali.	
82	Acquisti di medicinali, materiali di medicazione e varie per i servizi sanitari, comprese le spese di farmacia	2,150,000 —
83	Aziende elettriche della Colonia e gestione del magazzino materiali elettrici	3,540,000 —
84	Aziende acquedotti della Colonia, gestione del magazzino materiali relativi e funzionamento dell'officina	1,208,000 —
85	Azienda carceraria	55,000 —
86	Laboratorio tecnico telegrafonico	272,000 —
		7,225,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	14,769,600 —
	Spese per singoli servizi	8,212,792.78
	Restituzioni diverse	40,000 —
	Esercizio ferrovie	—
	Spese militari	15,739,050 —
	Totale spese ordinarie	38,761,442.78
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	2,115,073.54
	Spese militari	8,530 —
	Totale Categoria I. - Parte straordinaria	2,123,603.54
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	2,813,053.68
	Totale della Categoria II	2,813,053.68
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
	Somministrazione di fondi a funzionari delegati	—
	Spese per conto di terzi	—
	Versamento allo Stato delle annualità di ammortamento di mutui industriali	162,530.62
	Esercizio Ferrovie Eritree	—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per le aziende speciali	7,225,000 —
	Totale della categoria III	7,387,530.62
	Totale del titolo II. — Spese straordinarie	12,324,187.84
	Totale generale della spesa	51,085,630.62
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spesa effettiva* (Parte ordinaria e straordinaria)	40,885,046.32
	CATEGORIA II. — *Movimento capitali*	2,813,053.68
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali*	7,387,530.62
	Totale generale della spesa	51,085,630.62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *C*.

BILANCIO DELLE FERROVIE DELL'ERITREA

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera . . L.	750.000	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta . . »	320.000	
	C) Bagagli . . . »	60.000	
	D) Merci . . . »	5.500.000	
			6,630,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,700 —
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio . . . L.	14.300	
	B) Ricuperi diversi . . . »	*per memoria*	14,300 —
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria		6,652,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile.	663,000 —
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	663,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	7,315,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA D.

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	§ 1° — *Spese ordinarie d'esercizio.*		
1	Direzione:		
	A) Personale . . . . L.	158.400	
	B) Diverse . . . . »	20.000	
			178, 400 —
2	Servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni . . . . L. 369.600		
	2. Convogli (scorta treni) . » 96.800		
	L.	466.400	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . . »	15.000	
	C) Diverse . . . . »	35.000	
			516, 400 —
3	Servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione)	616.000	
	B) Combustibile	1.200.000	
	C) Lubrificanti e materie per pulizie . . .	200.000	
	D) Acqua	80.000	
	E) Diverse	90.000	

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale	457.600	
	2. Materiale	390.000	3,033,600 —
4	Mantenimento e lavori:		
	A) *Personale*	968.000	
	B) Diverse	70.000	1,038,000 —
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali . .	50.000	
	B) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	40.000	
	C) Indennità di licenziamento al personale . .	105.000	
	D) Spese varie ed impreviste	32.000	
	E) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti	*p. m.*	227,000 —
	Totale § 1° . . .		4,993,400 —
	§ 2° — *Spese complementari.*		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore		37,000 —
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		663,000 —
	Totale § 2° . . .		700,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	§ 3° — *Spese accessorie.*	
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione	958,600 —
	Totale § 3° . . .	958,600 —
	Totale della parte ordinaria . . .	6,652,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	110,138.16
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	510,000 —
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . .	*per memoria*
12	Servizio del prestito di lire 2.000.000 per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) Rimborso allo Stato dei due quinti della settima annualità	42,861.84
	Totale della parte straordinaria . . .	663,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	7,315,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Numero di pubblicazione 938.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 629.

Approvazione del bilancio di previsione della Somalia per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito bilancio di previsione della Somalia per l'esercizio finanziario 1931-32, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.
Il Governatore della Somalia è autorizzato:

1° ad accertare e riscuotere le entrate secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore e a far pagare le spese, per l'esercizio 1931-32, in conformità del bilancio allegato al presente decreto (tabelle *A* e *B* del bilancio);
2° ad accertare e riscuotere le entrate e far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle Ferrovie per l'anno finanziario 1931-32, in conformità del relativo bilancio allegato a quello della Colonia (tabelle *C* e *D* del bilancio).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 32. — FERZI.

TABELLA *A*.

BILANCIO DELLA SOMALIA

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali	14,500,000 —
2	Proventi postali, radiotelegrafici e telefonici	1,200,000 —
3	Tassa sugli affari	1,200,000 —
4	Imposte sui fabbricati, sulle capanne e sul reddito mobiliare, sui celibi e complementare sul reddito patrimoniale posseduto nella Colonia	1,500,000 —
5	Tasse locali, di mercato e diritti fissi vari	2,000,000 —
6	Proventi di gestioni speciali	600,000 —
7	Proventi di beni demaniali	300,000 —
8	Proventi eventuali	400,000 —
9	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
10	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare e imposta complementare sul reddito	1,800,000 —
		23,500,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi dello Stato.	
11	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	45,000,000 —
12	Assegnazione straordinaria per la valorizzazione agraria della colonia	per memoria
	Entrate diverse.	
13	Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa	per memoria
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALE.	
	Partite di giro.	
14	Riscossione delle quote di ammortamento e degli interessi dei mutui concessi per imprese di colonizzazione nella Somalia italiana ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046.	per memoria
15	Imposta complementare sul reddito riscossa per conto dell'erario, ritenuta 6 per cento sullo stipendio dei funzionari di ruolo civili e militari, ritenute a favore della Opera di previdenza e del fondo cessioni	per memoria
16	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	per memoria
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati . .	per memoria
		—

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Gestioni speciali.	
18	Riscossione delle entrate della stamperia del Governo . .	550,000 —
19	Riscossione del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi nazionali ceduti alle ditte incaricate della vendita al minuto	140,000 —
20	Riscossione delle entrate dello stabilimento di sgranatura e pressatura del cotone in Vittorio d'Africa	550,000 —
21	Riscossione delle entrate dell'autoparco governativo . . .	4,500,000 —
		5,740,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	23,500,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	23,500,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi dello Stato	45,000,000 —
	Assegnazioni per spese straordinarie	—
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	45,000,000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*	
	Partite di giro	—
	Gestioni speciali	5,740,000 —
	Totale della contabilità speciale	5,740,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	50,740,000 —
	Totale generale dell'entrata	74,240,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie)	68,500,000 —
	Categoria III. — *Contabilità speciali*	5,740,000 —
	Totale generale dell'entrata	74,240,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *B.*

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo e pei Servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Spese per il personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale	3,000,000 —
2	Spese per il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato e per il personale a contratto addetto ai servizi ed Uffici tecnici e speciali escluso l'Ufficio di ragioneria	3,500,000 —
3	Personale di ruolo e a contratto della Ragioneria coloniale - Stipendi ed altri assegni fissi	600,000 —
4	Spese per il personale indigeno	4,300,000 —
5	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggi e spese per trasferimenti, missioni e congedi esclusi i viaggi terrestri nell'interno della Colonia, indennità di rappresentanza, di disagiata residenza, di cassa e varie	2,720,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in effettivo servizio nella Colonia	100,000 —
7	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	40,000 —
8	Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articolo 4 e 10 della convenzione di Londra 15 luglio 1924, per la cessione all'Italia dell'Oltre Giuba) - Assegni agli ex-Sultani di Obbia e dei Migiurtini	300,000 —
9	Assegni a capi e notabili indigeni	800,000 —
10	Spese varie di carattere politico	600,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
11	Spese di beneficenza ed assistenza - Sussidi a nazionali ed indigeni estranei alla Amministrazione coloniale - Contributi e sovvenzioni ad enti istituti ed associazioni	150,000 —
12	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
13	Spese segrete	85,000 —
14	Spese per le comunicazioni e i trasporti terrestri nella Colonia, sussidi e concorsi per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche; navigazione fluviale	1,500,000 —
15	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine	3,000,000 —
16	Versamento da effettuarsi dall'Amministrazione a favore degli impiegati a contratto	90,000 —
17	Acquisto e manutenzione di mobili - Spese di cancelleria - Stampati - Illuminazione e spese varie di ufficio. - Spese per la corrispondenza - Acquisto di libri - Spese per il *Bollettino Ufficiale* e spese e concorsi per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia - Affitto di locali	850,000 —
18	Spese casuali	60,000 —
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622	*per memoria*
		21,720,000 —
	Spese per i singoli servizi.	
20	Uffici di Governo - Spese di ogni genere per il funzionamento degli uffici - Acquisto e mantenimento di quadrupedi - Spese per il funzionamento del Magazzino generale	370,000 —
21	Servizi giudiziari e di notariato	35,000 —
22	Servizi carcerari e di pubblica sicurezza	700,000 —
23	Corpo zaptiè: assegni indennità e spese varie	3,335,000 —
24	Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'ospedale civile « Giacomo De Martino »	2,300,000 —
25	Servizi economici e finanziari - Spese per l'esazione dei tributi e delle altre entrate della Colonia - Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire ed incoraggiare l'avvaloramento della Colonia	100,000 —
26	Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali	400,000 —
27	Servizi scolastici, scuola d'arti e mestieri, asilo meticci, ecc.	500,000 —
28	Servizi agrari e di colonizzazione - Spese per l'avvaloramento agrario e per l'incremento del patrimonio zootecnico della Colonia - Concorsi, studi ed esperimenti relativi	1,300,000 —
29	Spese di funzionamento dell'Istituto siero-vaccinogeno di Merca	415,000 —
30	Servizi postali ed elettrici	515,000 —
31	Contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite	2,160,000 —
32	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	1,950,000 —
33	Servizi urbani	500,000 —
34	Distillatori, frigoriferi e azienda elettrica di Chisimaio	150,000 —
35	Agenzia commerciale degli Arussi	200,000 —
		14,930,000 —
	Restituzioni diverse.	
36	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	60,000 —
	Esercizio delle ferrovie.	
37	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	450,000 —
	Totale generale delle spese per il Governo e per i servizi civili	37,160,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese militari.	
	Spese per il Regio Corpo Truppe Coloniali.	
38	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena	11,289,744 —
39	Viveri, vestiario e spese generali (Assistenza; istruzione ed educazione; profilassi ed igiene; pulizia, cura degli ammalati ricoverati negli ospedali e nelle infermerie presidiarie; spese d'ufficio e di cancelleria; locazione d'immobili; spese impreviste e varie)	1,254,078 —
40	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta . .	1,014,104 —
41	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc.	1,868,003 —
42	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto a servizi militari	3,000, —
		15,428,929 —
	Spese per i distaccamenti coloniali della Regia Aeronautica.	
43	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa metropolitana e indigena	350,000 —
44	Indennizzi privilegiati aeronautici	*per memoria*
45	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile di aviazione; alloggiamento ed affitti; laboratorio; carreggio, lubrificanti e carburanti	150,000 —
		500,000 —
	Totale generale delle spese militari . . .	15,928,929 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e pei servizi civili.	
46	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, numero 264) - Interessi	173,249.89
47	Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 a 400.000 . .	200,000 —
48	Spese straordinarie inerenti alla valorizzazione della Colonia	4,300,000.17
49	Spese per lavori di sistemazione dell'approdo di Mogadiscio.	6,022,867 —
50	Spese inerenti alla valorizzazione agraria della Colonia e all'esercizio del credito agrario	1,800,000 —
51	Concorso del Governo della Somalia nelle spese per il mantenimento e la rinnovazione degli apparecchi aeronautici in Eritrea	500,000 —
		12,996,117.06
	Spese militari.	
52	Spese straordinarie per rinnovare e completare la sistemazione della dotazione ed i depositi di munizioni di artiglieria e di fucileria della Colonia	2,259,071 —
	Totale spese straordinarie effettive . . .	15,255,188.06

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
53	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento	155,882.94
	CATEGORIA III. — CONTABILITÀ SPECIALI.	
	Partite di giro.	
54	Versamento al Tesoro delle quote di ammortamento e degli interessi dei mutui concessi per imprese di colonizzazione nella Somalia italiana ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046	*per memoria*
55	Versamento al Tesoro dell'imposta complementare sul reddito riscossa in Colonia, della ritenuta 6 per cento sullo stipendio dei funzionari civili e militari di ruolo e delle altre ritenute erariali a favore dell'Opera di previdenza e del Fondo cessioni	*per memoria*
56	Spese per conto di terzi	*per memoria*
57	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
		—
	Gestioni speciali.	
58	Spese per la stamperia del Governo	550,000 —
59	Spese di ogni genere per l'acquisto dei tabacchi nazionali da rivendersi in Colonia	140,000 —
60	Spese per il funzionamento dello Stabilimento di sgranatura e pressatura del cotone in Vittorio d'Africa	550,000 —
61	Spese per il funzionamento dell'Azienda speciale del Regio autoparco	4,500,000 —
		5,740,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese per il Governo e pei servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	21,720,000 —
Spese per i singoli servizi	14,930,000 —
Restituzioni diverse	60,000 —
Esercizio delle ferrovie	450,000 —
Spese militari:	
Spese militari	15,428,929 —
Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica	500,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive	53,088,929 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese pel Governo e pei servizi civili	12,996,117.06
Spese militari	2,259.071 —
Totale delle spese straordinarie effettive	15,255,188.06

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*		
	Estinzioni di debiti		155,882.94
	Totale del Movimento di capitali		155,882,94
	CATEGORIA III. — *Contabilità speciali.*		
	Partite di giro		—
	Gestioni speciali		5,740,000 —
	Totale delle contabilità speciali		5,740,000 —
	Totale della parte straordinaria		21,151,071 —
	Totale delle spese reali		74,240,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.		
	Categoria I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)		68,344,117.06
	Categoria II. — *Movimento di capitali*		155,882.94
	Categoria III. — *Contabilità speciali*		5,740,000 —
	Totale delle spese reali		74,240,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *C.*

BILANCIO DELLE FERROVIE DELLA SOMALIA

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	L. 300.000	
	B) Bagagli	»	
	C) Merci	» 1.500.000	1,800,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		30,000 —
3	Per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	L. 4.000	
	B) Ricuperi diversi	»	4,000 —
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		450,000 —
	Totale della parte ordinaria		2,284,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale	per memoria
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia	per memoria
	Totale della parte straordinaria	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	2,284,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA *D*.

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	A) Personale		L. 93.000	
	B) Diverse		» 7.000	100,000 —
2	Servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	L. 150.000		
	2. Convogli (scorta treni)	» 55.000		
			» 205.000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		L. 7.000	
	C) Diverse		» 1.000	213,000 —
3	Servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		L. 240.000	
	B) Combustibili		» 400.000	
	C) Lubrificanti e materie per pulizie		» 140.000	
	D) Acqua		» 10.000	

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	E) Diverse	L. 10.000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale . . . . L. 270.000		
	2. Materiale . . . . . » 300.000	» 570.000	1,370,000 —
4	Manutenzione e lavori:		
	A) Personale	L. 370.000	
	B) Diverse	» 30.000	400,000 —
5	Spese generali d'esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazioni locali	L. 38.000	
	B) Spese varie ed impreviste	» 2.000	
	C) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti	» 1.000	41,000 —
	Totale § 1		2,124,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*		
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		160,000 —
	Totale § 2		160,000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale § 3		
	Totale della parte ordinaria		2,284,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento		*per memoria*
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile		*per memoria*
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio		*per memoria*
	Totale della parte straordinaria		»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie		2,284,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1931.
Approvazione del nuovo regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le deliberazioni in data 25 febbraio e 10 aprile a. c. con le quali il Consiglio provinciale dell'economia di Torino, ha proposto modificazioni al regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso quella Borsa merci;

Decreta:

Il regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 2 settembre 1930, è sostituito dal regolamento annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno per le contrattazioni dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Torino.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino è costituita una Sezione per la contrattazione dei bozzoli e delle sete greggie.

Ogni affare in bozzoli e sete concluso nella Borsa od alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, approvato dal Ministero dell'agricoltura e le foreste con decreto in data 4 febbraio 1930, nonchè dal presente regolamento.

Art. 2.

Le contrattazioni alle grida si svolgono per la durata di un'ora e mezzo in tutti i giorni indicati in apposito calendario, di anno in anno stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la Sezione bozzoli e sete, in L. 20.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 8 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, il deposito cauzionale è fissato in L. 50.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali di Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errore d'iscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 6.

A sensi dell'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in bozzoli o sete, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 7.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui all'art. 32 per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 8.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo unitamente ai documenti prescritti dall'art. 41 pei bozzoli e dall'art. 62 per le sete.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è pure effettuata con avviso su apposito modulo.

Salvo i casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 per i trasferimenti ed i contratti a contanti, il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, e di cui agli articoli 41 o 62.

Art. 9.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 10.

Il pagamento deve esser fatto per contanti ed il trasferimento della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 11.

La messa a disposizione di cui all'art. 8 del presente regolamento, può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione entro le ore 12 di ogni giorno, a cominciare dal giorno 1 e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga negli stabilimenti di Torino, e non dopo il giorno 17 del mese stesso, se negli stabilimenti fuori di Torino.

Per il mese di febbraio i termini massimi di cui sopra sono rispettivamente i giorni 17 e 14 del mese.

Art. 12.

La Cassa di garanzia e compensazione, ricevuta da un venditore la messa a disposizione, la trasmette entro il giorno successivo, procedendo alla assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute a sensi dell'art. 20 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 13.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno feriale successivo in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 14.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 15.

Il compratore di merce per contanti non ha la facoltà di trasferimento di cui al precedente art. 13 e deve provvedere al pagamento entro il giorno feriale successivo a quello della messa a disposizione.

Art. 16.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica, a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 17.

Dopo il giorno 19 di ciascun mese ed il giorno 16 del mese di febbraio, non sono ammesse le contrattazioni per il mese in corso, mentre possono continuare le contrattazioni per contanti e quelle per i mesi prossimi.

Art. 18.

Tutti i contratti che non risultano compensati od eseguiti, od in corso di esecuzione, sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza dopo la riunione di Borsa nel giorno 25 di ciascun mese e nel giorno 22 del mese di febbraio.

Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce per contanti negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 19.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito.

La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 20.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 del mese di febbraio. In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese e per i bozzoli anche nei magazzini fuori Torino.

Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi con esplicita rinunzia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 16 del regolamento per le contrattazioni a termine, salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del presente articolo.

I contratti pei quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo, sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 18 del presente regolamento, e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 13 del presente regolamento, nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

In deroga di quanto sopra, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e se la esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 21.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alle richieste dei compratori, a termine del precedente articolo, può esigere dai venditori la merce, escludendo i rispettivi contratti dalla compensazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 17 del presente regolamento, e non più tardi del giorno 22 di ciascun mese, o del giorno 19 del mese di febbraio.

Art. 22.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce a sensi del precedente articolo, devono effettuare la messa a disposizione da uno degli stabilimenti autorizzati, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese o del giorno 24 del mese di febbraio.

Art. 23.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 18 del presente regolamento, è

effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 24.

L'operatore non inscritto è tenuto a far pervenire preventivamente all'agente di Borsa le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa essere notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza delle istruzioni di cui sopra o del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore a sensi degli articoli 13 e 22 del presente regolamento.

CAPO V.

Dei contratti a premio.

Art. 25.

Entro le ore 12 del giorno 15 del mese, se giorno di Borsa, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto ove trattisi di premio semplice oppure se egli intenda di consegnare o ricevere la quantità di bozzoli contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 26.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 27.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 28.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, L. 0,10 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,40 per ogni chilogrammo di seta;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non iscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, L. 0,20 per ogni chilogrammo di bozzoli, e L. 0,80 per ogni chilogrammo di seta.

Art. 30.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 31.

In caso di constatata avaria o sinistri scadono i termini di validità per il corrispondente certificato generale ed il lotto non può più essere messo in circolazione.

La constatazione dell'avaria o sinistro deve dal magazzino depositario essere notificata oltre che al proprietario della merce, quale risulta dagli avvenuti trapassi, anche alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 32.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato in via anticipata al Sindacato, che ne rilascia apposita ricevuta da allegare alla richiesta di cui all'art. 47 o 68 del presente regolamento.

TITOLO SECONDO.

BOZZOLI.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi dei bozzoli.

Art. 33.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, entro il mese di dicembre e sentite le autorità di Borsa, escludere dalle contrattazioni dei bozzoli le consegne dei mesi di maggio e giugno successivi, e può altresì disporre la sospensione di ogni contrattazione in bozzoli durante il mese di giugno.

Art. 34.

Le contrattazioni avvengono per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogrammo di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali » che non contengano oltre il 5 per cento di scarto.

Art. 35.

Sono ammessi alla consegna i bozzoli di qualunque provenienza italiana o di Colonie italiane, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli. Sono pure ammessi alla consegna, purchè corrispondenti ai requisiti richiesti per i « reali » a sensi del precedente articolo, i bozzoli esteri, esclusi i biancchi ed i biancastri.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di bozzoli di diversa qualità. È però ammessa la presenza di qualità diverse dalla qualità base, nella percentuale massima complessiva del 10 per cento;

b) le partite di bozzoli contenenti oltre il 15 per cento di scarto (bozzoli morti, rugginosi, macchiati, deboli).

Art. 36.

Qualora i bozzoli offerti per la consegna non raggiungano il merito base di cui all'art. 34 del presente regolamento e lo scarto non oltrepassi il 10 per cento, lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza del 5 per

cento ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Qualora invece lo scarto oltrepassi il 10 per cento senza però superare il 15 per cento lo scarto stesso è calcolato per la sua totalità ed è compensato integralmente dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 37.

L'unità di contratto, di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, è di 2000 chilogrammi di bozzoli, e costituisce il lotto minimo di cui all'art. 13 del regolamento medesimo.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 38.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo netto di bozzoli, al titolo base di resa di cui all'art. 40 del presente regolamento, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete o di depositi, autorizzati a senso dell'art. 39 del presente regolamento, nelle bisaccie del venditore, che passano in proprietà del compratore. Le bisaccie devono esser in buono stato di uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di bozzoli.

Art. 39.

La consegna dei bozzoli deve essere effettuata da uno degli stabilimenti nazionali di stagionatura delle sete o magazzino di deposito situato in Torino o nel raggio massimo di 400 chilometri da Torino, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Per la merce consegnata in stabilimenti fuori Torino, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal posto di consegna allo stabilimento di Torino, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 40.

Per l'esecuzione del contratto di un lotto di 2000 chilogrammi s'intende che tanto il venditore quanto il compratore debbono rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di bozzoli che, in base all'effettiva rendita, produca 500 chilogrammi precisi di seta stagionata, ossia una rendita base di un chilogramma di seta per ogni quattro chilogrammi di bozzoli.

Il lotto è così costituito sulla base del certificato di perizia di cui all'art. 52 del presente regolamento; il certificato stesso è definitivo per tutto il tempo della sua validità.

Art. 41.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

b) al certificato di perizia e qualità, di data non anteriore a tre mesi, che comprovi il merito della merce offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a sensi dell'art. 49 del presente regolamento;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Per ogni lotto da consegnare la fattura delle merci deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente risultato dalla prima pesatura sia diverso.

Art. 42.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità effettiva della merce messa a disposizione ed il dato di rendita stabiliti dal certificato di perizia;

b) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè, il numero di deposito della merce nello stabilimento di stagionatura o di deposito corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 43.

L'abbuono per l'eventuale differenza di qualità risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base di 2000 chilogrammi precisi.

Il prezzo ufficiale è quello che figura nel listino per la contrattazione in contanti o, in mancanza di questo, per le contrattazioni sul mese in corso.

Art. 44.

Se i termini di validità del certificato di perizia di cui all'art. 41, lettera *b*), del presente regolamento, vengono a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, essi restano fermi e validi per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

CAPO III.

Delle perizie di qualità e delle prove di rendita e pesatura dei bozzoli.

Art. 45.

A sensi dell'art. 41, lettere *b*) e *c*), del presente regolamento, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti perizie e constatazioni:

a) perizia di qualità per la determinazione della consegnabilità della merce e degli eventuali abbuoni;

b) prova di rendita per la determinazione del quantitativo da consegnare in corrispondenza del lotto base, a sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 46.

La richiesta di perizia può essere fatta al Sindacato o direttamente allo stabilimento depositario dell'interessato. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo aver provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo tanto alla partita quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito e la data di prelievo.

È facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento ed al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino deve in ogni caso informare il Sindacato qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 47.

Le operazioni di perizia per la qualità e di prova per la rendita possono essere esperite solo sopra partite di bozzoli depositate negli stabilimenti o magazzini, a sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Per le operazioni di cui sopra è prelevato, a cura dello stabilimento depositario in cui trovasi la merce e nei modi fissati dal proprio regolamento, un campione del peso di 5 chilogrammi, che, previa suddivisione in 5 parti uguali, è inviato al Sindacato in 5 sacchi piombati.

Art. 48.

Il Sindacato di borsa mette a disposizione dei periti, per la perizia di qualità, uno dei 5 campioni presi a sorte, mentre i restanti 4 campioni rimangono a disposizione per le eventuali prove di rendita.

Art. 49.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali, si constati che la merce non sia consegnabile a sensi dell'art. 36 del presente regolamento, i periti possono sospendere le operazioni stesse emettendone responso negativo.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato, e sono firmate da almeno due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 50.

Le operazioni di prova per la rendita sono eseguite da due stabilimenti di stagionatura di Torino, all'uopo autorizzati, rispettivamente per un chilogrammo di bozzoli ciascuno.

La velocità periferica delle aspe per tali operazioni di prova per la rendita, deve essere fra metri 135 (minimo) e 142,50 (massimo) per ogni minuto primo.

Le note di rendita sono trasmesse al Sindacato.

Ove fra i risultati dei due stabilimenti di stagionatura si verifichi una differenza superiore al 10 per cento, il Sindacato fa ripetere le prove dagli stessi stabilimenti sopra i rimanenti due campioni in suo possesso.

La media dei due risultati ottenuti dai due stabilimenti, aumentata del 3 per cento, per ragguagliarla alla resa industriale, costituisce la rendita definitiva per la determinazione del quantitativo dei bozzoli necessari alla formazione del lotto base previsto dall'art. 34.

Art. 51.

Le operazioni di perizia e prova devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni, esclusi i festivi, dalla data del prelievo del campione stesso, il quale, dopo la scadenza di detto termine, non è più valido.

Art. 52.

Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di borsa, su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni. Esso ha la validità di tre mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 53.

Il detentore del certificato di perizia, deve notificarlo entro il giorno successivo alla sua data allo stabilimento depositario, il quale provvede a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità risultante dai dati del certificato stesso.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato a sensi dell'articolo 45 del presente regolamento, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura, totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda un'aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisaccie d'imballo.

Art. 54.

Il buono di consegna, a termine dell'art. 42 del presente regolamento, è emesso dopo il definitivo conguaglio del lotto, di cui al precedente articolo.

Art. 55.

Dopo le operazioni peritali, i campioni, in bozzoli ed in filati, sono risuggellati e conservati per quattro mesi a cura del Sindacato di borsa. I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo tre mesi, e non oltre il quarto mese dalla data della perizia.

TITOLO TERZO.

SETE.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi delle sete.

Art. 56.

Le contrattazioni avvengono per sete greggie dei titoli 13-15 e 20-22 filate in Italia con bozzoli di qualunque provenienza italiana e di Colonia italiana, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli.

Sono tollerate, purchè corrispondenti ai requisiti indicati negli articoli seguenti, anche le sete filate in Italia con bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Art. 57.

L'unità di contratto, di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, è di chilogrammi 500 precisi di seta a peso stagionato, in cinque balle di circa 100 chili ciascuna.

La seta di ciascun lotto deve essere uniforme di colore, le matasse della stessa circonferenza da centimetri 144 a 142, di peso approssimativamente uguale, circa gr. 80, con quattro cappiature equidistanti, delle quali una colorata fissa ai capofili.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna, ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 58.

Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alla consegna quelle che si conviene distinguere con:

Grado *C*,
Grado *D*,
Grado *E*,
per titolo 13-15, e:
Grado *Y*,
Grado *Z*,
per titolo 20-22,

purchè rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 77 del presente regolamento.

I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il grado « D » tipo « Standard », sul quale si basano i prezzi alle grida.

Il venditore ha però facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie « C », « E », « Y » e « Z », riscuotendo il premio o versando il bonifico, che verranno fissati così com'è stabilito dall'art. 66.

Art. 59.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo di seta stagionata, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete autorizzati ai sensi dell'art. 60 del presente regolamento nelle bisaccie del venditore, che passano di proprietà del compratore.

Le bisaccie devono essere in buono stato d'uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di sete.

Art. 60.

La consegna delle sete deve essere effettuata da uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete situato in Torino o nel raggio massimo di 400 chilometri da Torino, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Art. 61.

Per la esecuzione del contratto di un lotto di kg. 500 si intende che tanto il venditore quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di seta che corrisponda a 500 chili precisi a peso mercantile.

Il lotto è così costituito sulla base della nota di stagionatura di cui all'art. 79 del presente regolamento; la nota stessa è definitiva per tutto il tempo della sua validità.

Art. 62.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di borsa che comprovi:

a) il merito, l'uniformità e il titolo della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna a favore della Cassa di garanzia e compensazione od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta.

Art. 63.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità, il titolo ed il grado della seta in conformità al certificato generale;

b) il peso stagionato;

c) la merce resa franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Deve inoltre contenere il numero di deposito della merce presso il magazzino di stagionatura nonchè il numero e la data del certificato generale a cui la partita corrisponde.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota spesa di giacenza o per altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 64.

Il premio o l'abbuono per la eventuale differenza, secondo la classe cui il lotto presentato appartiene, è quello stabilito dal Sindacato per il rispettivo mese di consegna per quella particolare categoria di seta ed è computato sopra l'intero lotto base di chilogrammi 500 stagionati.

Art. 65.

Il periodo di validità del certificato generale è di un anno; se il termine di validità di tale certificato viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 66.

Durante la riunione di Borsa in cui vengono fissati i prezzi di compenso, il Sindacato fissa anche la differenza di prezzo tra le diverse qualità e titoli di seta consegnabili in Borsa.

Tali differenze sono determinate per chilogrammo in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità e titoli

di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne che saranno effettuate nel mese successivo.

Nel caso speciale che tali prezzi dovessero subire durante il mese in cui hanno vigore, una sensibile oscillazione, il Sindacato può determinare in apposita riunione i nuovi prezzi differenziali che verranno senz'altro applicati dal giorno successivo.

Per l'affissione dei prezzi differenziali e dei relativi reclami, vigono le norme contenute nell'art. 19 per i prezzi di compenso.

Capo III.

Ispezione, classificazione, stagionatura delle sete.

Art. 67.

A sensi dell'art. 62, paragrafo 1, del presente regolamento sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1° ispezione del lotto;
2° classificazione della seta;
3° stagionatura.

Queste operazioni possono essere esperite solo sopra partite di sete depositate negli stabilimenti a sensi dell'art. 60 del presente regolamento.

Art. 68.

La richiesta che il lotto di seta venga ispezionato, classificato, stagionato, è fatta dall'interessato al Sindacato direttamente o per tramite dello stabilimento depositario.

Tali richieste devono essere compilate su apposito modulo, fornito dal Sindacato, e devono contenere:

a) la qualità, il titolo e la provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata;

b) l'epoca della filatura;

c) le marche, numeri, e peso lordo delle 5 balle che costituiscono il lotto;

d) il magazzino depositario ed il numero del deposito.

Art. 69.

Ispezione del lotto. — L'ispezione viene eseguita nei locali dello stabilimento depositario da tre periti a sensi dell'art. 22 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione come all'art. 57, e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'articolo 58 del presente regolamento.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo i periti ordinano il prelevamento del campione di 20 matasse (4 per balla) occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 70.

Classifica della seta. — Viene eseguita presso la stagionatura depositaria, da proprio personale specializzato.

Consta delle seguenti prove ed assaggi:

Prove principali:
Regolarità del filo.
Nettezza del filo.

Prove supplementari:
Titolo medio.
Grado di deviazione del titolo.
Tenacità.
Elasticità.
Incannaggio.

Art. 71.

Regolarità del filo. — Viene espresso con due dati: si adopera il seriplano.

Quattro filzuoli per ogni matassa vengono avvolti sulle tavole nere del seriplano ottenendo così 80 fasce (*panels*) da esaminare e confrontare successivamente con le 7 fotografie-base che sono graduate: 100 per cento; 90 id.; 80 id.; 70 id.; 50 id.; 30 id.; 10 id.

Ognuna delle 80 fasce viene così classificata:

Prima prova: Si sommano i punti di classifica di tutte le fasce e si divide il totale per 80. Il quoziente così ottenuto è il grado medio di regolarità.

Seconda prova: Si scelgono le venti fasce che sono risultate peggiori, se ne fa la somma dei punti ed il totale si divide per 20. Il quoziente è il grado minimo di regolarità.

Art. 72.

Nettezza del filo. — Si esaminano sempre le 80 fasce di cui si è detto prima, tenendo presente che per questa prova tali 80 fasce vanno divise in due gruppi di 40 fasce ciascuno.

Si fanno due prove:

Prima prova: Ricerca dei difetti maggiori del filo.

Si considerano come difetti maggiori del filo serico quelle imperfezioni ed impurità che una operaia abile e coscienziosa sa evitare.

Si contano tali difetti, sottoponendo ad esame tanto la parte anteriore, quanto la parte posteriore di ogni fascia.

Il primo grado di nettezza si ottiene deducendo dal 100 per cento considerato come l'espressione della nettezza assoluta, 1/2 o 1/10 per cento, com'è qui di seguito indicato, per ognuno dei difetti riscontrati:

Ponure difettose	1/2 %
Nodi mal fatti	1/2 %
Sgruppi o arruffamenti	1/2 %
Stiloni lunghi	1/2 %
Stiloni corti	1/10 %
Filo seghettato	1/10 %

Tale calcolo viene eseguito separatamente su ogni gruppo di 40 fasce. Coi due risultati così ottenuti, si fa la media che rappresenta il primo grado di nettezza del lotto.

Seconda prova: Ricerca dei difetti minori del filo, ossia dei difetti così chiamati, non perchè siano meno importanti dei difetti maggiori, ma perchè dipendono più dalla qualità dei bozzoli e dalle operazioni preparatorie, che dall'abilità e dall'attenzione della filera: occhielli, piccolissimi stiloni, pelo.

All'uopo si confrontano successivamente le 80 fasce con le fotografie-tipo preparate per la nettezza e graduate: 80, 60 e 40 %.

Ognuna delle fasce viene così classificata con un'approssimazione del 10 %; la somma dei punti si divide per 80; il quoziente rappresenta il secondo grado di nettezza del lotto.

Art. 73.

TITOLO MEDIO. — Si fanno tre provini di 450 metri l'uno per ognuna delle 20 matasse secondo il vigente regolamento delle stagionature. Si calcola il titolo medio stagionato che dev'esser contenuto tra i due numeri indicati nelle tabelle di cui all'art. 77.

Art. 74.

GRADO DI DEVIAZIONE DEL TITOLO. — Si moltiplica il numero dei provini risultanti di uno stesso titolo per la differenza fra il titolo del provino stesso ed il titolo medio arrotondato al più vicino mezzo danaro. Si sommano tutti i prodotti così ottenuti, ed il risultato si divide per il numero dei provini (60); il quoziente esprime il grado di deviazione.

Art. 75.

INCANNAGGIO. — Valgono le disposizioni contenute a questo riguardo negli appositi regolamenti dei pubblici stabilimenti di assaggio delle sete.

L'unica differenza sta nel fatto che l'assaggio si eseguisce su 20 matasse invece di 10, e di conseguenza nel bollettino di classifica figura, in luogo dell'abituale numero delle aspe, il numero delle rotture verificatesi nell'incannaggio delle 20 matasse per un'ora alla velocità di 10 metri al minuto.

Art. 76.

TENACITÀ ED ELASTICITÀ. — Mantenendo sempre l'ambiente all'umidità relativa del 65 per cento si dispongono i 20 rocchetti su cui è stato avvolto il filo delle 20 matasse durante l'operazione di cui all'articolo precedente, con l'asse verticale, gli uni vicini agli altri, si riuniscono insieme i 20 capofili svolgendoli dall'alto dei rocchetti e si avvolgono su di un aspo del perimetro normale di m. 1,125.

Si fanno fare all'aspo 10 giri e si ottengono così 20 filzuoli di m. 11,25 ciascuno, costituenti assieme una prova di metri 225.

Si determina il titolo legale di quest'ultima.

La prova è fatta due volte e su quella il cui titolo si avvicina maggiormente al titolo medio di cui all'art. 73, si procede alla verifica della tenacità ed elasticità come segue:

si taglia da questa prova un tratto della lunghezza di 70 centimetri e che risulta così composto di 200 fili; se ne scelgono 100 a caso, che si esaminano col serimetro.

La tenacità media espressa in grammi si divide per il titolo e si ha la tenacità per denaro.

L'elasticità è espressa in millimetri e si riferisce al metro.

Art. 77.

Le tabelle seguenti indicano, per ogni categoria di seta ammessa alla consegna in Borsa, e per ogni prova, il risultato minimo richiesto.

Però un lotto, che per i suoi requisiti principali appartenesse a una determinata categoria, rimane in tale categoria anche se i suoi requisiti supplementari stanno nei limiti stabiliti per la classe immediatamente inferiore.

Se invece il lotto da classificare risultasse alle prove supplementari di due gradi inferiore alla classe cui potrebbe aspirare in seguito alle prove principali, tale lotto viene declassificato di un grado solo.

Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria « E » per il titolo 13-15, e per la categoria « Z » per il titolo 20-22 il lotto non è consegnabile.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER IL TITOLO 13-15

Assaggi di qualità	Categorie C	D	E
Prove principali: (Valori percentuali).			
Uniformità prima prova .	81 —	78 —	73 —
Uniformità seconda prova	71 —	66 —	60 —
Nettezza prima prova . .	85 —	80 —	80 —
Nettezza seconda prova .	85 —	80 —	75 —
Prove supplementari:			
Grado di deviazione . .	1,20	1,30	1,40
Titolo medio	da 13,70 a 14,50	da 13,50 a 14,50	da 13,25 a 14,75
Tenacità gr. per denaro .	3,50	3,25	3 —
Elasticità mm.	220 —	210 —	200 —
Incannaggio nodi . . .	15 —	20 —	25 —

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER IL TITOLO 20-22

Assaggi di qualità	Categorie Y	Z
Prove principali: (Valori percentuali).		
Uniformità prima prova .	85 —	80 —
Uniformità seconda prova	75 —	70 —
Nettezza prima prova. .	90 —	85 —
Nettezza seconda prova .	85 —	80 —
Prove supplementari:		
Grado di deviazione . .	1,50	2 —
Titolo medio	da 20,50 a 21,50	da 20,25 a 21,75
Tenacità gr. per denaro .	3,50	3,25
Elasticità mm.	220 —	200 —
Incannaggio nodi . . .	10 —	20 —

Art. 78.

Le operazioni di classifica devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni dalla data del prelievo del campione stesso (giorni festivi esclusi).

Il certificato di classifica è rilasciato dalla stagionatura depositaria su appositi moduli, ed è rimesso al Sindacato.

Art. 79.

Se il certificato di classifica è positivo, il Sindacato ordina allo stabilimento depositario di procedere alla stagionatura della seta, rettificandone poi la formazione in modo che il lotto risulti di 500 chilogrammi precisi.

Nel caso che il lotto presentato non raggiunga i 500 chilogrammi precisi a peso stagionato, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto non è pure consegnabile se il peso mercantile presenta un calo od aumento maggiore del 3 per cento rispetto al peso netto.

Il lotto stagionato e rettificato a sensi del presente articolo, deve essere in via definitiva piombato, a cura dello stabilimento, nelle rispettive bisacce.

Lo stabilimento depositario emette le note di stagionatura e le trasmette al Sindacato.

Art. 80.

Non appena ricevute le note di stagionatura, il Sindacato emette il certificato generale di cui all'art. 62 del presente regolamento.

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 81.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione, i pagamenti ed i trasferimenti, ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 82.

Tutte le operazioni, le modifiche di termine, indicati nel presente regolamento nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 83.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Roma, 20 maggio 1931 - Anno IX

Visto, si approva il presente regolamento composto di ottantatre articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4040)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cristina Lavrencic fu Giovanni, nata a Pliscovizza il 15 febbraio 1904, e residente a Berie n. 7, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2764)

N. 11419-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Jurca fu Francesco, nato a Berie di Duttogliano il 27 novembre 1892 e residente a Berie di Duttogliano, 12, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Jurca nata Bole fu Vincenzo, nata il 19 febbraio 1895, moglie;
2. Milano di Andrea, nato il 23 dicembre 1915, figlio;
3. Olga di Andrea, nata il 21 novembre 1918, figlia;
4. Danica di Andrea, nata il 13 maggio 1920, figlia;
5. Giovanna di Andrea, nata il 12 giugno 1921, figlia;
6. Francesco di Andrea, nato il 5 settembre 1926, figlio;
7. Carlo di Andrea, nato il 5 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2765)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Jurca fu Antonio, nato a Berie di Duttogliano il 31 gennaio 1852 e residente a Berie, n. 14, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2766)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Jazbec ved. Ukmar fu Giuseppe, nata ad Alber il 7 febbraio 1884 e residente a Berie n. 14, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 27 dicembre 1905, figlio;
2. Albina fu Giuseppe, nata il 4 aprile 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2767)

N. 2580-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Giorgio Marco di Michele e di Maria Kebar, nato a Gorizia il 21 aprile 1874 e residente a Gorizia, Boccavizza, 112, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Caterina Maria di Stefano Brumat, nata a Gorizia il 22 novembre 1872, moglie;
Abramic Isidoro, nato a Gorizia il 4 aprile 1904, figlio;
Abramic Maria Dorotea, nata a Gorizia il 6 febbraio 1906, figlia;
Abramic Stefano, nato a Gorizia il 25 dicembre 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3253)

N. 2580-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Giuseppe fu Giacomo e di Basin Teresa, nato a Gorizia il 23 marzo 1898 e residente a Gorizia, Salcano, 145, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Maria di Antonio Zavertanik, nata a Gorizia il 27 novembre 1902, moglie;
Abramic Oddone, nato a Gorizia il 21 settembre 1926, figlio;
Abramic Giuseppe, nato a Gorizia il 20 marzo 1928, figlio;
Abramic Paolo, nato a Gorizia il 2 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3254)

N. 2580-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Antonio fu Giuseppe e della fu Rosalia Kosovec, nato a Gorizia il 9 gennaio 1879 e residente a Gorizia, San Pietro, 312, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Oliviera fu Guglielmo Clemente, nata a San Pietro d'Isonzo il 23 marzo 1883, moglie;
Abramic Erminia, nata a Gorizia il 10 maggio 1907, figlia;

Abramic Alberto, nato a Gorizia il 12 giugno 1909, figlio;
Abramic Giuseppe Armando, nato a Gorizia il 18 dicembre 1912, figlio;
Abramic Giovanni, nato a Gorizia il 27 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3255)

N. 2580-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Pietro fu Francesco e della fu Anna Basin, nato a Salcano il 3 aprile 1884 e residente a Gorizia, Sant'Andrea, 212, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Abramic Maria fu Francesco Mucic, nata a Gorizia il 25 marzo 1885, moglie;
Abramic Pietro, nato a Gorizia il 29 marzo 1922, figlio;
Abramic Paolina, nata a Gorizia il 4 novembre 1923, figlia;
Abramic Giuseppe, nato a Gorizia il 19 maggio 1926, figlio;
Abramic Albino, nato a Gorizia il 17 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3256)

N. 3390-119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastjancic Valentino fu Andrea e della fu Caterina Cerne, nato a Gargaro il 10 febbraio 1880 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bastjancic Maria fu Antonio Sedevcic, nata a Gargaro il 26 novembre 1887, moglie;
Bastjancic Maria Rosa, nata a Gargaro il 17 agosto 1909, figlia;
Bastjancic Raffaele, nato a Gargaro il 15 ottobre 1911, figlio;
Bastjancic Bernardo, nato a Gargaro il 4 settembre 1913, figlio;
Bastjancic Vida Daniela, nata a Gargaro il 26 ottobre 1919, figlia;
Bastjancic Emma Cecilia, nata il 16 novembre 1922, figlia;
Bastjancic Giuseppe Emilio, nato a Gargaro il 7 marzo 1925, figlio;
Bastjancic Felice, nato a Gargaro il 19 settembre 1927,
Bastjancic Alma, nata a Gargaro l'11 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3257)

N. 3390-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancic Antonio fu Giuseppe e di Gallius Francesca, nato a Ruttars il 10 febbraio 1894 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bastiancig Matilde di Pietro Bernardis, nata a Dolegna il 28 ottobre 1901, moglie;
Bastiancig Giuseppe di Antonio, nato a Dolegna il 2 marzo 1921, figlio;

Bastiancig Pietro, di Antonio, nato a Dolegna il 28 marzo 1923, figlio;
Bastiancig Bruna, di Antonio, nata a Dolegna il 22 gennaio 1925, figlia;
Bastiancig Giuseppe fu Giuseppe, nato a Ruttars il 22 gennaio 1899, fratello;
Bastiancig Maria di Antonio Mauric, nata a Salona il 15 settembre 1901, cognata;
Bastiancig Alfredo di Giuseppe, nato a Dolegna il 2 maggio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3258)

N. 3390-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastiancic ved. Maria fu Giacomo Filei e di Sturum Caterina, nata a Medana il 16 febbraio 1864 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bastiancic Luigi fu Francesco, nato a Ruttars il 29 settembre 1900, figlio;
Bastiancic Giovanni fu Francesco, nato a Ruttars l'11 dicembre 1903, figlio;
Bastiancic Silvio fu Francesco, nato a Ruttars il 21 settembre 1905, figlio;
Bastiancic Adriana fu Francesco, nata a Ruttars il 27 marzo 1908, figlia;
Bastiancic Bruno Marino fu Francesco, nato a Ruttars il 20 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3259)

N. 3390-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastiancic Maria in Cantarutti fu Michele e di Scozzai Maria Maddalena, nato a Cormons il 5 novembre 1905 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3260)

N. 3390-124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancic Antonio di Stefano e di Franeufels Teresa, nato a Dolegna il 7 novembre 1895 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bastiancic Basilia fu Antonio Zamar, nata il 26 aprile 1891, moglie;
Bastiancic Armando, nato a Brazzano il 6 novembre 1924, figlio;
Bastiancic Oscar, nato a Brazzano il 10 novembre 1927, figlio;
Bastiancic Romano, nato a Cormons il 3 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3261)

N. 3390-125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Giuseppe fu Giuseppe e della fu Bratina Caterina, nato a Locavizza il 30 agosto 1872 e residente ad Aidussina, fraz. Locavizza, 83, è restituito, a tutti gli effetit di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3262)

N. 3390-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Agostino fu Giuseppe e della fu Bratina Caterina, nato a Locavizza il 1° agosto 1877 e residente ad Aidussina, fraz. Locavizza, 99, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Francesca fu Francesco Copic, nata a Locavizza il 4 ottobre 1887, moglie;
Batagelj Giustina, nata a Locavizza il 19 dicembre 1908, figlia;
Batagelj Vittorio, nato a Locavizza il 18 ottobre 1910, figlio;
Batagelj Ernesto, nato a Locavizza il 14 dicembre 1912, figlio;
Batagelj Stanislao, nato a Locavizza il 27 novembre 1914, figlio;
Batagelj Danizza, nata a Locavizza il 25 febbraio 1920, figlia;
Batagelj Nada, nata a Locavizza il 19 febbraio 1922, figlia;
Batagelj Venceslao, nato a Locavizza il 14 marzo 1925, figlio;
Batagelj Augusto nato a Locavizza il 1° aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3263)

N. 3390-127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Giovanni di Francesco e di Erzen Anna, nato a Idria il 6 febbraio 1894 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Giulia di Francesco Erjavec, nata a Idria il 5 febbraio 1897, moglie;
Batagelj Giovanni, nato a Idria il 22 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3264)

N. 3390-128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Antonio fu Antonio e fu Bratina Maria, nato a San Tommaso il 23 novembre 1869 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Angelo, nato a San Tommaso il 10 agosto 1909, figlio;
Batagelj Olga, nata a San Tommaso il 20 luglio 1911, figlia;
Batagelj Maria fu Antonio, nata a San Tomaso il 26 gennaio 1878, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3265)

N. 3390-129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Cristiano fu Giovanni e fu Valic Teresa, nato a Vertovino il 22 marzo 1879 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Antonia fu Antonio Rustia, nata a Scrilla il 7 aprile 1884, moglie;
Batagelj Oscarre, nato a Scrilla il 4 febbraio 1915, figlio;
Batagelj Emilia, nata a Scrilla il 3 novembre 1919, figlia;
Batagelj Francesco, nato a Scrilla il 25 luglio 1921, figlio;
Batagelj Antonio, nato a Scrilla il 24 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3266)

N. 3390-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batagelj ved. Francesca fu Rustia Antonio e fu Valic Teresa, nata a Scrilla il 23 agosto 1879 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Giuseppe fu Tommaso, nato a San Tommaso il 13 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3267)

N. 3390-131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Giovanni fu Giuseppe e fu Cermelj Giuseppina, nato a Camigna il 17 gennaio 1879 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Antonia di Giovanni Rustja, nata a Scrilla il 12 giugno 1883, moglie;

Batagelj Valeria, nata a Scrilla il 28 maggio 1916, figlia;

Batagelj Cirillo, nato a Scrilla il 25 marzo 1920, figlio;

Batagelj Vladimiro, nato a Scrilla il 25 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3268)

N. 3390-132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Batagelj Amalia fu Giovanni e fu Rustja Maria, nata a Scrilla il 6 luglio 1889 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3269)

N. 3390-133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Giovanni fu Giuseppe e fu Bratina Caterina, nato a Camigna il 15 febbraio 1858 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Maria, nata a Serajevo il 3 gennaio 1891, figlia;

Batagelj Ernia illeg. di Maria, nata a Scrilla il 16 dicembre 1919, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3270)

N. 3390-134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batagelj Giovanni fu Antonio e fu Bratina Maria, nato a San Tommaso il 12 agosto 1875 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batagelj Filippo, nato a San Tommaso il 24 maggio 1911, figlio;

Batagelj Antonio, nato a San Tommaso il 18 ottobre 1912, figlio;

Batagelj Luigia, nata a San Tommaso il 1° giugno 1914, figlia;

Batagelj Giuseppina, nata a San Tommaso il 14 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3271)

N. 2580-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Abramic Pietro fu Ermacora e di Anna Cotic, nato a Gorizia il 16 luglio 1888 e residente a Gorizia, via Ascoli n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Carolina di Antonio Pausic, nata a Gorizia il 24 agosto 1895, moglie;
Abramic Ermanno Francesco, nato a Gorizia il 2 dicembre 1914, figlio;
Abramic Maria Ernesta, nata a Weixelburg l'11 novembre 1918, figlia;
Abramic Emma Carolina, nata a Gorizia il 21 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3272)

N. 2580-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Francesco fu Giuseppe e fu Marvin Teresa, nato a Gorizia il 7 luglio 1865 e residente a Gorizia, via Bertolini n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3273)

N. 2580-213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Luigia in Vicic fu Andrea e di Maria Martinuc, nata a Ranziano il 19 aprile 1870 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3223)

N. 2580-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Abramic Pietro fu Matteo e fu Srebernik Maria, nato a Salcano il 28 giugno 1881 e residente a Gorizia, fraz. Salcano n. 112, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Rosalia fu Martino Paglavec, nata a Chiapovano il 4 settembre 1882, moglie;
Abramic Dorotea, nata a Salcano il 30 maggio 1909, figlia;
Abramic Maria, nata a Salcano il 21 agosto 1911, figlia;
Abramic Cecilia Agata, nata a Salcano il 10 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3224)

N. 2580-162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Abramic Sofia fu Giuseppe e della fu Osbot Giuseppina, nata a Gorizia (Biglia) il 24 novembre 1894 e residente a Gorizia, fraz. Boccavizza n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Abramic Paolina fu Giuseppe, nata a Gorizia il 5 giugno 1900, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3225)

N. 2580-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Abramic Paolina fu Giuseppe e della fu Komel Maria, nata a Salcano il 26 ottobre 1906 e residente a Gorizia, corso Vittorio Emanuele III, n. 74, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3226)

N. 3390-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batagelj Giulia ved. Bizjak fu Michele e della fu Sojima Maria, nata a Cernizza il 15 febbraio 1859 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battigelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3421)

N. 11419-10560.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giuseppina Skerl di Giovanni, nata a Trieste il 29 aprile 1890 e residente a Trieste, via P. Castaldi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giuseppina Skerl è ridotto in « Serli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3000)

N. 11419-10564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Schuster fu Giacomo, nato a Trieste il 27 luglio 1891 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzolari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Schuster è ridotto in « Calzolari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Diem in Schuster di Giuseppe, nata il 9 aprile 1893, moglie;
2. Claudio di Ettore, nato il 10 luglio 1920, figlio;
3. Annamaria di Ettore, nata il 27 settembre 1925, figlia;
4. Bianca Livia di Ettore, nata il 12 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3001)

N. 11419-3937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosalia Sedeucich di Valentino in Heizinger, nata a Trieste il 3 settembre 1903 e residente a Trieste, via Ferriera n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sedeucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Rosalia Sedeucich in Heizinger è ridotto in « Sedeucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Arbizzano in provincia di Verona.

Con R. decreto 16 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo, registro 12, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Arbizzano con sede in Verona, via Garibaldi, 15.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte sei ditte, con un comprensorio di ettari 29.31.50, situati in comune di Negrar, da irrigare con le acque delle fontane « Peschiera », « Fienil » e « Paludi », è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Negrar il 4 maggio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4090)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Vaso Ruzza e Botta in provincia di Brescia.

Con R. decreto 18 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1931, registro n. 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Vaso Ruzza e Botta con sede in Manerbio provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 116 ditte, con un comprensorio di ettari 989.09.56 situati nei comuni di Cigole e Milzano, Manerbio e San Gervasio Bresciano, da irrigare mediante derivazione dai Vasi Ruzza e Botta, è stato costituito con atto 6 febbraio 1927, a rogito notar Arici Giuseppe di Presceglie, registrato a Brescia il 5 maggio 1927, registro n. 5040.

(4091)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rodenga e Rovertorta » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 27 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1931, registro 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Rodenga e Rovertorta », con sede in comune di Gottolengo, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, con un comprensorio che si estende nei comuni di Leno, Ghedi, Gottolengo e Pavone Mella, da irrigare con le acque dei vasi Rodenga e Rovertorta, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gottolengo il 6 settembre 1925, con rogito del notar Camillo Calini.

(4092)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Destra Tartagliona-Ghisiolo in provincia di Mantova.

Con R. decreto 30 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Destra Tartagliona-Ghisiolo, con sede in Mantova.

Il detto Consorzio con un comprensorio di ettari 875.57.48, situati nei comuni di San Giorgio e Bigarello, da irrigare con le acque del Canale Tartagliona, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in San Giorgio il 7 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4093)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 105675 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Vezzani Eugenio fu Carlo, domiciliato in Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 935 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Urciuoli Eugenio fu Giacomo, domiciliato in Avellino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 18975 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Spreafichi Santina di Giulio, domiciliata in Riva di Suzzara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 1208 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carosella Gelsumina fu Salvatore, domiciliata in Agnone (Campobasso) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 9767 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Palazzolo Faro di Giuseppe, domiciliato in Cinisi (Palermo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 1797 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Cassa Dopolavoro Monte Grappa di Lecco — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 5262 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Puligheddu Basilio fu Sebastiano, domic. in Oliena (Sassari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 59788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Fagiani Oreste fu Francesco, domic. in Poggio Bustone (Rieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 8220 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Borsetti Valentino fu Angelo, domic. in Sorano (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(995)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 138.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione: Virdis rag. Pietro di Antonio, per conto della Congregazione di carità di Usini — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Rendita: L. 360, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 10 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Talamona Umberto di Lodovico, per conto del Pio Ritiro Cerati in Piacenza — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 175, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta: 68 — Data: 29 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Santini Giuseppe fu Antonio, per conto della Compagnia Corpus Domini di Urbino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3940 — Data: 16 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Bertini Ciro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

N. 125.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.54
Svizzera	370.61	Belgrado	33.80
Londra	92.934	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	190.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.535	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	71.175
Peso Argentino Oro	13.32	Rendita 3,50 % (1902)	66.25
Peso Argentino Carta	5.845	Rendita 3 % lordo	42.675
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.075
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3,50%	78.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	111578 377691 377692	1.049 — 1.110 — 370 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo), nella prima rendita e dom. in Torino nelle altre due rendite. L'ultima rendita è con usufrutto vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*.
»	147385	5.225 —	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	750460	413 —	Sinigaglia *Perlina fu Salvatore-Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco *Giuditta* fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco *Giovanna*, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
»	779246	11.812,50	Sinigaglia *Perlina* fu *Salvatore-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Sinigaglia *Diamanta-Perlina* fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Sacco Giovanna chiamata Giuditta fu Carlo ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
P. N. 5 % »	31339 31340	750 — 250 —	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Salvatore-Emilio*, dom. in Caraglio (Cuneo).	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. a Sacco Giovanna, chiamata Giuditta, fu Carlo, ved. di Sinigaglia *Emilio*, dom. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30379 30380	1.350 — 450 —	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestate come la precedente e con usuf. come la precedente.
3.50 %	264564	42 —	*Benecchio* Anna fu Pietro nubile, dom. in Angragna (Torino).	*Benech* Anna fu Pietro nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	282330	85 —	*Peyretti* Teresa fu Bartolomeo, minore sotto la tutela di Grella Gabriele fu Antonio, domiciliato in Osasio (Torino); con usuf. vitalizio a *Oberti Angelica* fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	*Pejretti* Teresa ecc., come contro; con usuf. vital. a *Oberto Angela* fu Giuseppe, ved. di *Pejretti* Bartolomeo.
»	287400	250 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a *Oberti* Angela fu Giuseppe ved. di *Peyretti* Bartolomeo.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	367947	750 —	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, dom. in Finalpia (Genova).	Boccalandro Giovanni Battista di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Genova.
»	386142	300 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Bellada* Emanuele, dom. in Alessandria.	
»	426233	250 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di Balada Emanuele, dom. in Alessandria.	Boccasso *Arsilia* fu Domenico, moglie di *Balada Carlo-Venanzio-Emanuele*, dom. come contro.
»	450405	350 —	Boccasso *Ersilia* fu Domenico, moglie di *Bolada* Emanuele, dom. in Alessandria.	

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % P. N. 5 %	472163 35322	725 — 90 —	Gulì Mario fu *Simeone* minore sotto la p. p. della madre Rallo Maria, ved. Gulì, dom. in Napoli.	Gulì Mario fu *Simone* minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	171513	430 —	Marullo Grazia fu Enrico moglie di *Gregorio del Granatello*, dom. in Milazzo, vincolata.	Marullo Grazia fu Enrico, moglie di *Marchese del Granatello* Gregorio, dom. in Milano, vincolata.
3.50 % » » »	677130 668045 712298 639567	14 — 17,50 17,50 35 —	Intestate come la precedente, vincolate.	Intestate come la precedente.
Cons. 5 %	276402	2.925 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdaloni Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice, dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre *Magdalone Rosa-Maria-Angela-Costantina-Zaira* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	310309	455 —	del Giudice, Settimio, Venturino, Guglielmo e Rosina fu Eugenio, minori sotto la p. p. della madre Magdalone *Zaira* fu Giuseppe, ved. del Giudice dom. in Belmonte Calabro (Cosenza).	
3.50 %	254474	238 —	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Carlo*, dom. in Milano, vincolata.	Campiglio Luigia fu Francesco, moglie di Belgeri *Giosta-Michele-Carlo*, dom. in Milano, vincolata.
»	799954	1.022 —	Bianchetti Giacomo di Luigi, dom. in Milano, con usuf. vital. a Bianchetti *Carlotta* fu Giacomo, ved. di Gianoli Enrico, dom. in Milano.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Bianchetti *Carolina-Rosa-Maria detta Carla* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	35260	1.400 —	Cassa rurale di Canale (Cuneo), ipotecata.	Cassa rurale *Cattolica di prestiti* di Canale (Cuneo), ipotecata.
»	35494	700 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	302559	5.500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	665274	143.50	Risso *Nicolò* fu Antonio dom. in Bogliasco (Genova) vincolata.	Risso *Andrea-Emanuele-Michele-Nicolò* fu Antonio, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	157786	700 —	Pastorelli Maddalena fu Roberto, nubile, domiciliata in Briga Marittima (Cuneo).	Pastorelli Maddalena fu Roberto, *minore sotto la tutela di Pastorelli Francesco-Giovanni*, dom. come contro.
»	68847	725 —	Toraldo Gaspare di Francesco, dom. in Tropea (Catanzaro).	Toraldo Gaspare di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 % (1902)	11416	28 —	Fontan *Antonietta fu Michele* ved. di Deyme Francesco, dom. in Exilles (Torino).	Fontan *Francesca-Antonietta* fu Michele, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1900)	668807	70 —	Montella *Teresa* fu Pietro, ved. di Procaccini Giovanni, dom. in Airola (Benevento).	Montella *Maria-Teresa-Gabriella* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	138313	25 —	Pensa *Luigi* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Pelitti* Isolina fu Calista, ved. Pensa, dom. in Varallo (Novara).	Pensa *Luigi-Sebastiano* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre *Petiti* Iselina fu Calisto, ved. ecc. come contro.
Buono del Tesoro ordinario esercizio 1925-26	1088	Capit. 500 —	Nitti Pasqua di Angelantonio.	Nitti Pasqua di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.
Id.	1089	» 500 —	Nitti Maria di Angelantonio.	Nitti Maria di Angelantonio, *minore sotto la p. p. del padre*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3310)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.